

## ATTO COSTITUTIVO DELL' "ASSOCIAZIONE ARMONIAMENTE"

In Monza, via E.Cernuschi 6, il 27 giugno 2107 alle ore 19.00, si sono riunite le seguenti persone per costituire un'associazione ~~unitaria~~:



COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
RIVA LUISA COSTANZA	MONZA (MB)	VIA SCHIAFFINO N°3 - 20900 - MONZA (MB)	RVILCS59S47F704M
RIVA AUGUSTO GIUSEPPE	MONZA (MB)	VIALE LIBERTA' N°23 - 20900 - MONZA (MB)	RVIGTG67H16F704E
D'ANGELO LUCIANO	IL CAIRO (EGITTO)	VIA SCHIAFFINO N°3 - 20900 - MONZA (MB)	DNGLCN59T14Z336E
POZZOLI COSTANZA	MONZA (MB)	VIA MENTANA - N°12 20900 - MONZA (MB)	PZZCTN61T66F704G
SALA AMBROGIO MARIO	MONZA (MB)	VIA CIMABUE N°9 - 20900 MONZA (MB)	SLAMRG39L07F704O
ANNA MARIA ESPOSTO	CASELLE LURANI (LO)	VIA SAN GEMJNIANO N.13	SPSNMR55R50F205M

I presenti chiamano a presiedere la riunione la sig.ra Luisa Riva e a far da segretario il sig. Luciano D'Angelo.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione di un'associazione e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità ed allegato al presente verbale.

Lo Statuto stabilisce in particolare che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "Associazione Armoniamente" con sede in Monza, via Cernuschi n.6 e nominano i seguenti signori quali componenti del consiglio direttivo:

Carica                      Cognome e nome

Presidente:                POZZOLI COSTANZA

Consigliere:              RIVA LUISA COSTANZA

Consigliere:              D'ANGELO LUCIANO

Firma per accettazione

Costanza P.  
Luigi M.  
Luciano D.

Quest'ultimo anche con la carica di segretario.

Infine i presenti deliberano di nominare alla carica di tesoriere dell'associazione

Tesoriere:                RIVA AUGUSTO GIUSEPPE

Augusto R.

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea e sono le ore 19.35.

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Anna Maria Espola  
Augusto Riva  
Augusto Riva  
Costanza P.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Monza e della Brianza  
Ufficio Territoriale di Monza  
Registrato il 06-07-2012  
al N. 2356-Sub 3  
Esatti Euro 200,00



0015 201548 741.7



IL FUNZIONARIO  
Eva BASILE  
Basile

IL SEGRETARIO

Luciano D.

IL PRESIDENTE

Luigi M.

**STATUTO**  
**TITOLO I**  
**Disposizioni Generali**



**Art. 1 - Denominazione e sede**

È costituita l'Associazione Armoniamente, con sede a Monza all'indirizzo risultante da delibera dell'assemblea costituente.

**Art. 2 – Oggetto e Scopi Sociali**

- a) L'associazione Armoniamente è una associazione costituita al fine di supportare strutture che si occupano con competenza professionale specifica della cura e della riabilitazione dei giovani con disturbo di personalità borderline con l'intento di poter far raggiungere agli stessi il proprio pieno potenziale di salute e di benessere. Al fine di raggiungere tale scopo, l'associazione si impegna a:
- organizzare azioni e momenti informativi pianificati da mani esperte e volti a pubblicizzare i progetti e i percorsi di cura con le relative necessità;
  - reperire i fondi necessari alla propria attività organizzando eventi, cene, spettacoli, serate benefiche e quant'altro possibile e contando sulle donazioni da parte di persone generose e sensibili ai disagi connessi alle problematiche in oggetto.
- b) E' esclusa dagli scopi dell'Associazione ogni e qualsiasi finalità di lucro.

- 1) Al fine di perseguire gli scopi sociali, l'Associazione Armoniamente ha come oggetto sociale l'attività di promozione di progetti ed eventi riconducibili all'attività di cui al precedente art. 2.a).

La partecipazione alle attività svolte dall'Associazione è libera e aperta a tutti gli Associati.

- 3) L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.
- 4) L'Associazione mantiene ed estende contatti con privati, aziende, enti, scuole, comunità e, più in generale con ambienti di lavoro o di svago mediante delegati opportunamente scelti.
- 5) È fatto assoluto divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto.

**Art. 3 – Durata**

L'associazione ha durata illimitata; si estinguerà solo se i soci si ridurranno a meno di 2 e nei casi previsti all'art. 29.

**Art. 4 – Organi dell'associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;

- Il Tesoriere/Segretario;
- Il Collegio dei Probiviri (qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno con apposita delibera).

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'associazione si può articolare in sezioni di lavoro costituite con delibera del consiglio direttivo, il quale provvederà altresì alla nomina dei rispettivi responsabili organizzativi.

## TITOLO II

### I soci

#### **Art. 5 – Definizioni**

I soci si distinguono in fondatori e ordinari. La distinzione tra fondatori e ordinari non lede il rispetto della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione e coloro ai quali sia stata riconosciuta dal consiglio direttivo in qualunque tempo e all'unanimità la qualifica di socio fondatore.

I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'associazione nel modo indicato dai seguenti articoli.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili salvo i trasferimenti per causa di morte e non sono rivalutabili.

#### **Art. 6 - Iscrizione**

Il numero dei soci è illimitato. Hanno titolo all'ammissione a soci le persone fisiche, le persone giuridiche ed altri enti aventi scopi in comune o comunque non in contrasto con il presente statuto.

Per divenire socio dell'associazione occorre:

- inoltrare domanda al consiglio direttivo che la esaminerà nel termine di 30 giorni e deciderà l'ammissione o meno; in attesa della delibera consiliare la persona richiedente l'ammissione potrà comunque versare la quota associativa ed essere già considerato socio, esercitare i relativi diritti ed osservarne i doveri, salva in ogni caso la possibilità del consiglio di deliberare la non ammissione. In tal caso la persona richiedente perderà la qualifica di socio fin dalla data della richiesta e verrà restituita la quota versata.
- pagare la quota di iscrizione nei modi indicati dal consiglio direttivo ed accettare le norme statutarie e i regolamenti dell'associazione.
- è prevista la possibilità di avere soci onorari (i cui nominativi devono essere approvati dal Consiglio Direttivo) che per particolari meriti saranno iscritti all'Associazione in modalità gratuita.

#### **Art. 7 – Diritti del socio**

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla gestione dell'associazione attraverso l'esercizio del voto in assemblea.

Il socio ha altresì diritto alla frequentazione dei locali sociali. Inoltre:

1. ha diritto a conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi associativi;
2. ha diritto a dare le dimissioni in qualsiasi momento;
3. per l'attività svolta non compete ai Soci alcuna retribuzione.

#### **Art. 8 – Doveri del socio**

Il socio è tenuto:

- a corrispondere la quota d'iscrizione annuale entro i termini fissati dal consiglio direttivo;
- all'osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del consiglio direttivo.

**Art. 9 – Recesso del socio**

Il socio può recedere dall'associazione facendo pervenire comunicazione scritta al consiglio direttivo entro tre mesi dalla scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.

In caso di ritiro di uno dei soci fondatori per dimissioni o per altra causa è facoltà dei soci fondatori rimasti di procedere o meno alla sostituzione di quello ritiratosi. La decisione va comunque presa all'unanimità.

**Art. 10 – Esclusione del socio**

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni (con lettera al Consiglio Direttivo);
- b) per morosità
- c) per espulsione (in seguito a gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri e con delibera che ne indichi le motivazioni, in caso di appello, dall'assemblea convocata dallo stesso Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri).

**TITOLO III**

**L'assemblea**

**Art. 11 – Composizione**

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale dell'Associazione nonché per le modifiche all'atto costitutivo. Hanno diritto a parteciparvi e a esprimere il voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Le eventuali deleghe di voto, da conferirsi per iscritto, devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 12 – Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria**

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o necessario e, comunque, almeno una volta all'anno in sede ordinaria per l'approvazione dei rendiconti .
2. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo.

All'assemblea ordinaria altresì compete:

- l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario annuale ed altri eventuali documenti contabili;
- l'elezione del consiglio direttivo a norma dell'articolo 18 del presente statuto;
- l'esame del programma di attività dell'anno sociale successivo e del relativo piano di spesa;
- l'esame di altri eventuali argomenti che siano stati messi all'ordine del giorno e proposti da singoli o da gruppi di soci.

**Art. 13 – Competenza dell'assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche del presente statuto, in osservanza delle normative per gli enti non commerciali e della legge;
- sull'estinzione anticipata dell'associazione nei termini stabiliti dal Codice Civile.

**Art. 14 – Convocazione dell'assemblea**

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'M. De' and other initials like 'De' and 'A'.

L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal consiglio direttivo per propria iniziativa o su richiesta del presidente o su istanza motivata al consiglio di almeno un quarto dei soci.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

#### **Art. 15 – Costituzione dell'assemblea**

L'assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie.

In sessione ordinaria l'assemblea si considera costituita con l'intervento di almeno la metà degli iscritti più uno.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; l'intervento di ciascun socio potrà avvenire anche mediante rilascio di delega ad un altro socio.

La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno della prima convocazione, purché l'ora della seconda convocazione sia fissata a distanza di almeno un'ora da quella della prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria, convocata per la modifica dello statuto è costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno tre quarti dei soci e nelle successive convocazioni qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per l'assemblea straordinaria, convocata per lo scioglimento dell'associazione, si rimanda a quanto previsto dal codice civile.

#### **Art. 16 – Verbalizzazione**

L'assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

#### **Art. 17 – Delibere assembleari**

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega autorizzata dal consiglio direttivo.

Le delibere dell'assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quarti dei voti presenti o rappresentati.

### **TITOLO IV**

#### **Il consiglio direttivo**

#### **Art. 18 - Composizione**

Il consiglio direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria è composto da un minimo di due a un massimo di cinque soci. È eletto dall'assemblea ordinaria ogni tre anni ed è rieleggibile.

Il consiglio direttivo provvede a eleggere il presidente del consiglio direttivo, il tesoriere e il segretario dell'associazione.

In caso di morte o dimissioni da parte di consiglieri prima della fine del mandato, il consiglio provvede a nominare provvisoriamente uno o più sostituti. Il nuovo eletto durerà in carica fino

all'assemblea successiva. L'eletto/i dall'assemblea decadrà comunque alla scadenza del mandato del consiglio direttivo di cui entra a far parte.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Al consiglio direttivo compete altresì la nomina di uno o più vice-presidenti.

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento di qualunque tipo di attività in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art. 19 – Presidente**

Il Consiglio Direttivo provvede a eleggere il presidente del consiglio che annovera in se la presidenza dell'associazione stessa, scelto fra i soci fondatori o fra i soci ordinari che abbiano aderito all'associazione da almeno tre anni. La cariche nominate dal consiglio scadono con quelle del consiglio che le ha elette.

L'elezione del Presidente deve essere fatta con la maggioranza di due terzi. Esso rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente, lo stesso viene sostituito dal membro più anziano in seno al Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente se eletto, dal vice presidente più anziano in caso di presenza di più vice presidenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. È autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall'Associazione.

#### **Art. 20 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Direttivo o tra esperti esterni.

Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale; cura la contabilità dell'Associazione, redige l'inventario annuale dei beni associativi; redige il bilancio consuntivo alla fine dell'anno solare e quello preventivo per il nuovo anno; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, anche con firma libera e disgiunta, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il tesoriere svolgerà altresì le funzioni di segretario dell'associazione qualora quest'ultimo non venga nominato.

#### **Art. 21 – Il Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Direttivo o tra esperti esterni.


Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha seguenti compiti principali:

- redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- curare la corrispondenza;
- coordinare le formalità associative previste dalla Legge;
- affiancare l'attività del Tesoriere;
- organizzare le assemblee associative.

Qualora il Segretario non venga nominato le sue funzioni saranno svolte dal Tesoriere.

#### **Art. 22 – Competenza e convocazione**

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione



e l'amministrazione ordinaria e straordinaria ed ha facoltà di approvare un proprio regolamento interno.

Al termine di ogni anno sociale il consiglio direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale consuntivo, di quello preventivo e del programma di attività per l'anno successivo, che devono essere posti all'approvazione dei soci fondatori e ordinari riuniti in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il consiglio si riunisce ogniqualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del presidente o di almeno metà dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente e l'avviso di convocazione dovrà essere spedito a mezzo raccomandata A.R. o, in alternativa, via fax o e-mail o comunque mezzi che garantiscano l'ottenimento della prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte di tutti i destinatari, almeno 5 giorni prima della data prevista per l'adunanza.

#### **Art. 23 - Verbalizzazioni**

Di ogni riunione del consiglio direttivo il segretario provvede a redigere il verbale dando atto:

- dei partecipanti presenti;
- dell'oggetto della riunione;
- delle delibere del consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'associazione e dal segretario.

#### **Art. 24 – Delibere**

Le delibere del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

Le delibere del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 25 – Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri, se eletto, si compone di tre membri effettivi anche non soci ed ha il compito di dirimere, controllare e decidere su tutte le controversie inerenti lo Statuto ed il Regolamento.

Il Presidente deve essere scelto tra i Proviviri.

#### **Art. 26 – Norme disciplinari**

I provvedimenti disciplinari sono: diffida, censura, sospensione ed espulsione.

L'iscritto che compia azione o assuma iniziative in contrasto con lo Statuto, con il regolamento o con il programma dell'associazione o ne pregiudichi lo svolgimento o pregiudichi l'attività dell'associazione, viene invitato dal consiglio Direttivo ad uniformarsi.

L'iscritto che persiste nel suo atteggiamento, viene deferito al Collegio dei proviviri.

#### **Art. 27 - Rendiconti consultivi e finanziamenti dell'Assemblea**

1. Il Tesoriere, affiancato dal Segretario, provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale, che sarà sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo.
2. Il contenuto del rendiconto deve essere chiaro e trasparente; dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi di cui all'art. 19.
3. Il rendiconto annuale economico e finanziario è sottoposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci; al rendiconto sarà allegata una relazione illustrativa delle risultanze contabili.
4. Il rendiconto deve essere approvato entro quattro mesi dal termine dell'anno solare cui si riferisce il rendiconto stesso.

5. Il rendiconto e la relazione illustrativa saranno iscritti negli appositi libri dei verbali in modo che ciascun Socio ne possa prendere opportuna visione.
6. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, salvo il caso di scioglimento dell'Associazione.
7. Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento dell'associazione sono le seguenti:
  - a) quote ordinarie e volontarie dei Soci;
  - b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
  - c) erogazioni e contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici e/o Privati;
  - d) entrate derivanti da eventuali attività commerciali esercitate, i cui proventi devono essere utilizzati per finanziare l'attività istituzionale principale
  - e) entrate derivanti da raccolte occasionali, anche a seguito dell'offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, purché questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagna di sensibilizzazione.
  - f) crowdfunding
  - g) altro

**Art. 28 – Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 29 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad altre organizzazioni che perseguono finalità uguali o simili o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge, ovvero sarà diversamente devoluto fatta salva diversa disposizione di legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

**Art. 30 - Albo speciale**

Sono iscritti in un albo speciale, curato dal Consiglio Direttivo, i soggetti pubblici e privati che desiderano, per sensibilità, aiutare l'ente al perseguimento dei suoi soci non intendendo assumere gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

**Art. 31 - Rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato valgono le disposizioni di cui all'art. 14 e seguenti del Codice Civile.

Luigi Nip  
 Costanzo Puel  
 Luciano IAH  
 Anne Marie Espob

Antonio Sold  
 Angelo Rime



